

Con le formalità dell'autocertificazione, di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, e consapevole della responsabilità amministrativa e penale a cui può andare incontro in caso di falsa attestazione, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto

DICHIARA

ATTUALE CONDIZIONE PROFESSIONALE

- inoccupato (in cerca di prima occupazione)
- occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, studente/lavoratore,
- imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA)
- disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
- studente
- inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in altra condizione)

Firma

COME E' GIUNTO A CONOSCENZA DEL CORSO?

ESIBISCE

- ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'originale della documentazione relativa al titolo di studio, affinché il dipendente incaricato possa estrarne copia autenticata,**
- originale del permesso di soggiorno;
- ricevuta del versamento della quota di iscrizione;
- documento d'identità.

** L'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, come esplicitato dall'art. 2 del DPR 394/1999 e possibile per i titoli di studio rilasciati in Italia. Conseguentemente un titolo di studio conseguito all'estero da cittadini italiani o stranieri non può essere oggetto di autocertificazione.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

dichiara

di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al predetto corso di cui sopra, impegnandosi a presentare la relativa documentazione direttamente a TRE.CI SERVIZI AMBIENTALI SRL all'atto dell'iscrizione.

Firma

SCHEDA INFORMATIVA

Il corso ha natura abilitante in quanto costituisce, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 26/03/2010 n. 59 e L.r n. 6 del 2/02/2010 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio), uno dei requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Gli standard professionali e formativi del corso sono disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 9/887 del 1° dicembre 2010.

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

Possono iscriversi al corso:

Cittadini Italiani

- che abbiano compiuto 18 anni di età;
- che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.

☐Cittadini Comunitari

- che abbiano compiuto 18 anni di età;
- che siano in possesso del titolo di studio equivalente a quello indicato per i cittadini italiani.

☐Cittadini Extracomunitari

- che abbiano compiuto 18 anni di età;
- che siano in possesso del titolo di studio equivalente a quello indicato per i cittadini italiani;
- che siano in regola con le normative vigenti in materia di soggiorno nel rispetto degli accordi fra i vari Stati.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero, devono allegare alla domanda la seguente documentazione:

A. ☐ Per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera:

- 1) Originale del titolo di studio;
- 2) Traduzione asseverata del titolo di studio, ossia una traduzione resa ufficiale con giuramento da parte di un traduttore innanzi al tribunale, giudice di pace o notaio.

B. Per i titoli conseguiti in Paesi Extracomunitari:

- 1) Originale del titolo di studio;
- 2) Traduzione asseverata del titolo di studio, ossia una traduzione resa ufficiale con giuramento da parte di un traduttore innanzi al tribunale, giudice di pace o notaio.
- 3) Dichiarazione di valore del proprio titolo di studio, che consiste in un documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatica – consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia.

Per i titoli di studio rilasciati in Italia è possibile l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, come esplicitato dall'art. 2 del DPR 394/1999. Conseguentemente un titolo di studio conseguito all'estero da cittadini italiani o stranieri non può essere oggetto di autocertificazione.

Tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono dimostrare capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, valutata attraverso un test d'ingresso. Tutti i requisiti devono essere posseduti e, la relativa documentazione presentata, all'atto dell'iscrizione.

NON SONO OBBLIGATI A FREQUENTARE IL CORSO

Ai fini di quanto previsto dall'art. 66, comma 4 della L.r. n. 6 del 2010, sono esentati dal percorso e dal relativo esame coloro i quali sono in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea in medicina e veterinaria
- laurea in farmacia
- laurea in scienze dell'alimentazione
- laurea in biologia
- laurea in chimica
- laurea in agraria
- laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione
- titoli di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale relativi a percorsi di durata triennale e di quarto anno, attestati di competenza e di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande
- abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande a seguito di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni
- abilitazione al commercio di prodotti nel settore alimentare a seguito di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni.

Non sono obbligati altresì

- Coloro che abbiano prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non consecutivi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).